

VALUTAZIONE E RISPOSTA A QUESITO

OGGETTO: **Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi e ristrutturazione ingresso ex questura con annesso chiostro, dell'edificio sede degli uffici della prefettura.**

IMPRESA: **CONVEDILE s.r.l. di Brindisi**

a) Quesito sottoposto dall'Impresa

La sottoscritta Impresa CONVEDILE s.r.l. chiede di conoscere se Codesta Amm.ne intenderà ammettere alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto anche le imprese /A.T.I. che, oltre alla categoria prevalente OG1(D.P.R. n. 34/2000), siano in possesso dell'iscrizione alla categoria OG11 in luogo della categoria scorporabile OS30.

b) Valutazione e risposta al quesito

Si premette che, ai sensi della normativa vigente e con particolare riferimento al D.P.R. n° 34/2000, la categoria di opere generali OG11 si differenzia dalle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 E OS30, laddove la prima riguarda un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, mentre le seconde, in quanto specialistiche, riguardano solo alcune tipologie di impianti.

Va considerato che il presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti alle categorie specializzate di cui sopra. Inoltre, se un'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per opere che, in quanto non costituenti un insieme coordinato, sono indicati nei bandi di gara come appartenenti a singole categorie specializzate.

Tali considerazioni trovano autorevole conferma nella **Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 8 del 07.05.2002** e nella **sentenza del T.A.R. del Veneto, sezione I , n°3837 del 01.08.2002**, che sanciscono la possibilità che imprese qualificate nella categoria generale OG11 partecipino ad appalti che prevedano come categoria prevalente o scorporabile una delle categorie specializzate sopra menzionate, compresa la categoria OS30.

Da quanto sopra, si esprime **parere positivo** al quesito di cui trattasi, disponendo, quindi, che vadano ammessi alla gara d'appalto anche quei soggetti in possesso dell'iscrizione alla categoria OG11, in luogo della categoria scorporabile OS30, ferme restando le ulteriori condizioni previste nel bando di gara, nel disciplinare, negli elaborati progettuali e nella normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Pasquale FISCHETTO